


Comune di Rimini

Settore Polizia Locale
U.O. Comando

Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini

tel. 0541 704405 - fax 0541 704123

ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it

c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 43263/20

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in Vicolo San Michelino in Foro ed in Via L. B. Alberti, per sosta automezzi utilizzati per operazioni di trasloco civile abitazione ai fabbricati siti in Piazza Tre Martiri n. 38 ed in Via L. B. Alberti n. 7.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA "COMANDO"

VISTA la richiesta prot. n. 302725 del 30/10/2020, avanzata in data 29/10/2020 dal Gruppo Facchini Citta' Soc. Coop., con sede in Rimini Via Estonia n. 32, tendente ad ottenere un'ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA sulla circolazione per la:

- chiusura parziale al traffico veicolare della Via L. B. Alberti;
- chiusura totale al traffico veicolare del Vicolo San Michelino in Foro,

al fine di consentire la sosta di automezzi utilizzati per operazioni di trasloco civile abitazione ai fabbricati siti in Piazza Tre Martiri n. 38 ed in Via L. B. Alberti n. 7;

SENTITO il parere dell'ufficio Comando Polizia Municipale;

VISTE le Dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il richiedente ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191342022609 per la **richiesta** del presente provvedimento, (Rif. Prot. 302732 del 30/10/2020) e di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01191342022610 per il **rilascio** del presente provvedimento; (Rif. Prot. 302734 del 30/10/2020), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferisce;

DATO ATTO che viene altresì richiesta AUTORIZZAZIONE al transito di n. 5 VEICOLI in ZTL e/o APU;

CONSIDERATO che il transito dei mezzi in ZTL e/o APU dovrà avvenire lungo il percorso più breve per raggiungere i fabbricati oggetto dei lavori e nel rispetto della segnaletica permanente posta in loco;

RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un'adeguata regolamentazione della circolazione sul Vicolo San Michelino in Foro e sulla Via L. B. Alberti, onde consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, in condizioni di sicurezza ed a garanzia dell'incolumità pubblica;

RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

VISTO l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: "L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, [...] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

TENUTO CONTO che nel caso di richieste di regolamentazione temporanea della circolazione, il posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22, comma 3-bis che prevede: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che



incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. "Comando";

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, **nelle giornate del 9 e 10 Novembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 19.00**, nonché dalla posa in opera dalla necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA PARZIALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA L. B. ALBERTI, nel tratto dal fabbricato sito al civico n. 7 al fabbricato sito al civico n. 9, da attuarsi esclusivamente durante la sosta dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

SEGNALE DI PERICOLO LAVORI IN CORSO: a distanza di sicurezza dallo sbarramento parziale dell'occupazione della sede stradale, lungo il senso di marcia ostruito dall'ingombro;

LIMITI DI VELOCITÀ': 30 Km/h, collocati su entrambi i sensi di marcia, a distanza di sicurezza dall'ingombro stradale;

SEGNALE DI STRETTOIA SIMMETRICA OVVERO ASIMMETRICA A DESTRA OPPURE A SINISTRA a seconda dell'ubicazione dell'ingombro stradale, da porre in entrambi i sensi di marcia, a distanza di sicurezza dall'occupazione;

SERIE DI SEGNALI INDICANTI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA O SINISTRA (c.d. FRECCE a 45 gradi) CON PUNTE DI FRECCIA INCLINATE IN BASSO A 45 GRADI: da disporre secondo un allineamento obliquo, lungo il senso di marcia che porta allo sbarramento parziale della sede stradale (almeno n. 3 segnali stradali); segnale Fig. Il 82/a Art. 122 oppure segnale Fig. Il 82/b Art. 122;

SBARRAMENTO PARZIALE DELLA SEDE STRADALE: la barriera per la segnalazione e delimitazione frontale e laterale del cantiere stradale deve corrispondere alle caratteristiche della Fig. Il 392 Art. 32 del Reg. del C.d.S., posta ad un'altezza non inferiore a cm. 80 dal piano stradale e corredata di segnali stradali di direzione consentita. Lungo i lati longitudinali, le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito ma possono essere sostituite nel caso di interventi aventi durata inferiore ai due giorni da serie di CONI (Fig. Il 396 Art. 34), e nel caso di interventi aventi durata superiore ai due giorni da serie di Delineatori Flessibili (Fig. Il 397 Art. 34);

DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA da collocare sulle barriere di testata del cantiere sul segnale "LAVORI" (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

DISPOSITIVI A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE: da collocare in prossimità del cantiere ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

1.1) DIVIETO DI SOSTA unitamente alla iscrizione integrativa "ZONA RIMOZIONE" "08.00/19.00" da porre in Via L. B. Alberti, nel tratto antistante il fabbricato sito al civico n. 7, compreso n. 1 stallo riservato alla sosta di mezzi al servizio di persone invalide con personalizzazione n. 1353/13.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante "inizio" - "fine" divieto e collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori nella predetta via; dovranno essere corredata da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell'ordinanza ed il periodo di validità. **Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto**



di sosta dovrà essere data comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale che la annoterà a fini esclusivamente informativi restando a carico dell'interessato la verifica della regolarità e correttezza del posizionamento della segnaletica stessa. La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante dovrà essere inviata con posta elettronica (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it). La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

1.2) Temporanea sospensione dell'ordinanza permanente istitutiva:

– dello stallo riservato alla sosta di mezzi al servizio di persone invalide con personalizzazione n. 1353/13 presente in Via L.B. Alberti, nel tratto antistante al fabbricato avente civico n. 7, ricadente nel tratto interessato dal posizionamento della segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione coatta disposta dal presente atto.

1.3) **DIVIETO DI SOSTA** unitamente alla iscrizione integrativa **“ZONA RIMOZIONE” “08.00/19.00” con pannello aggiuntivo indicante “avente validita' dal _____ al _____” (con obbligo della ditta esecutrice lavori di indicare il periodo effettivo di esecuzione dei lavori ricadente all'interno del periodo di validita' del presente atto) “eccetto veicoli al servizio di persone invalide con personalizzazione n. 1353/13”** da porre:

- in Via L.B. Alberti, lato monte, nelle vicinanze dello stallo temporaneamente sospeso individuato al punto 1.2) del presente atto, per un tratto avente dimensioni idonee a consentire la sosta di un veicolo al servizio di persone invalide con personalizzazione n. 1353/13.

2) CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL VICOLO SAN MICHELINO IN FORO, nel tratto dalla Via IV Novembre alla Via Mentana.

DIVIETO DI TRANSITO: da porre sul Vicolo San Michelino in Foro, in corrispondenza dell'area interessata dalla sosta dei mezzi utilizzati per le operazioni di cui in premessa al fabbricato oggetto dei lavori, da posizionare su ambo i lati dello stesso;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti - mezzi di polizia e soccorso”: da porre sul Vicolo San Michelino in Foro, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mentana, lato AN, da porre sul Vicolo San Michelino in Foro, in corrispondenza dell'intersezione con la Via IV Novembre, lato RA. I mezzi autorizzati potranno transitare, all'interno dell'area di chiusura, in entrambe le direzioni di marcia, con mantenimento di velocità a “vista”;

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre sulle Vie poste in prossimità dell'area preclusa alla circolazione e delle aree ove vengono disposte dal presente atto modifiche temporanee alla viabilità permanente, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati” in prossimità di ogni semitrasennatura posta in corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLO D'INDICAZIONE “VICOLO SAN MICHELINO IN FORO CHIUSO PER LAVORI NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 NOVEMBRE 2020, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 19.00”: da porre sulla Via IV Novembre, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con il Vicolo San Michelino in Foro;

TRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito e/o senso vietato ed in corrispondenza dei lavori;

SEMITRANSENNATURA DELLA SEDE STRADALE :da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito eccetto autorizzati;



DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA da collocare sulle barriere di testata del cantiere sul segnale "LAVORI" (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

DISPOSITIVI A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE: da collocare in prossimità del cantiere ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti (in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

SERIE DI CARTELLI DI PERICOLO, LAVORI IN CORSO: da porre in prossimità dello sbarramento stradale.

LIMITI DI VELOCITA': 30 Km/h., collocati su entrambi i sensi di marcia o nel senso di marcia consentito nelle vie a senso unico, a distanza di sicurezza dallo sbarramento del cantiere stradale;

3) SI AUTORIZZA LA SOSTA operativa all'interno delle aree disciplinate dal presente atto ai punti 1 e 2), di due veicoli alla volta contemporaneamente in entrambe le aree sopraindicate, tra quelli di seguito indicati ed aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 150 quintali, targati: **FF 122 YH – EJ 684 JH – FH 523 TW – EC 177 WN – ER 907 FD**, utilizzati per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa al fabbricato suddetto, nel periodo di validità della presente ordinanza.

L'area di lavoro dovrà essere adeguatamente delimitata e transennata, a garanzia della pubblica incolumità.

E' consentita l'occupazione suolo pubblico mediante posizionamento dei bracci di stationamento eventualmente in dotazione al veicolo utilizzato per i lavori.

Nell'ipotesi di guasto tecnico di uno dei veicoli sopraindicati, è autorizzato alla sosta in sostituzione del veicolo non utilizzabile anche un veicolo diversamente targato avente caratteristiche (dimensioni e peso) equivalenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– dovrà essere inviata preventiva comunicazione all'Ufficio scrivente (fax 0541/704123) della variazione della targa del veicolo utilizzato per i lavori, a cui andrà allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale si dichiara la causa della sostituzione del veicolo. **In assenza della predetta comunicazione il veicolo sostitutivo, anche se in possesso di specifico permesso rilasciato dal competente Ufficio Permessi del Dipartimento Territorio Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, NON E' AUTORIZZATO alla sosta nell'area indicata al punto 2) del presente provvedimento. L'inottemperanza alla prescrizione contenuta nel presente capoverso verra' sanzionata ai sensi dell'articolo 21 del NCdS cosi' come indicato alla voce "Prescrizioni";**

– dovrà essere preventivamente richiesto specifico permesso per il transito del veicolo sostitutivo in APU e/o ZTL direttamente all'Ufficio Permessi del Dipartimento Territorio Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, sito in Via Rosaspina n. 21, con consegna della sopraindicata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anche all'Ufficio predetto. **L'inottemperanza alla presente prescrizione verra' sanzionata ai sensi dell'articolo 21 del NCdS cosi' come indicato alla voce "Prescrizioni".**

L'autorizzazione al transito con le modalita' indicate al successivo punto 2.3) del veicolo sostitutivo decorrerà dalla data di ritiro del permesso per il transito del veicolo sostitutivo in APU e/o ZTL, che dovrà essere mantenuto in originale allegato al presente provvedimento ed esposto in maniera ben visibile all'interno del veicolo. **In assenza di specifico permesso per il transito del veicolo sostitutivo in APU e/o ZTL, rilasciato dal competente Ufficio Permessi del Dipartimento Territorio Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, il veicolo sostitutivo NON e' autorizzato al transito il Z.T.L. e/o A.P.U.**

4) SI AUTORIZZA altresì **IL TRANSITO** dei mezzi indicati al precedente punto 3) **in Z.T.L. e/o A.P.U.**, lungo il percorso piu' breve per raggiungere i fabbricati oggetto dei lavori e nel rispetto della segnaletica permanente posta in loco.

PRESCRIZIONI

La ditta esecutrice dei lavori deve:

- adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);



- **garantire l'accessibilità pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni, attività commerciali, pubblici esercizi siti nel tratto interessato i lavori;**
- **garantire il normale ed agevole transito dei mezzi pubblici di linea;**
- agevolare, tramite proprio personale, le manovre dei veicoli, garantendo le stesse in condizioni di sicurezza durante le operazioni di carico e scarico materiale nonché durante i lavori;
- eseguire i lavori nel rispetto del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del del 17/02/2005.
- provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- provvedere al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- provvedere alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto.
- comunicare immediatamente la data e l'orario di effettiva conclusione (anche anticipata rispetto al termine prefissato) delle operazioni o la mancata attuazione della regolamentazione della circolazione prevista dal presente atto all'Ufficio Autorizzazioni della P.M. (fax 0541/704123 mail ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it). **Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunicazione via fax contenente l'indicazione del numero di protocollo del presente provvedimento e l'indicazione dell'orario di rimozione della segnaletica temporanea e di ripristino della circolazione preesistente o l'indicazione della mancata attuazione della regolamentazione prevista.**

L'inosservanza da parte della Ditta richiedente e/o esecutrice lavori, di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal .D.L.vo 30.04.1992 n.285- "Nuovo Codice della Strada

Per i tratti di via interessati dal transito dei mezzi pubblici di linea, la ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di comunicare alla START ROMAGNA S.p.a. (Tel. 0541/300841 – fax 0541/300821 mail operativorn@startromagna.it) l'inizio dei lavori, almeno 48 ore prima dell'esecuzione degli stessi.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dalla sosta e transito dei predetti automezzi, durante le operazioni sopra descritte.

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante Dott. Roberto Paci
(firmato digitalmente)

